



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA SERENA CAMBOA

Nella seduta del 08/09/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In data 21/09/2007 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile per un importo finanziato lordo di Euro 29.280,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 244,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 9/04/2015, dopo la scadenza di 89 rate il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel citato conteggio estintivo l'intermediario abbuonava Euro 46,50 a titolo di "rimborso commissioni" ed Euro 52,75 a titolo di "rimborso commissioni ente erogatore".

Con reclamo inviato in data 11/01/2017 il ricorrente lamentava che gli importi rimborsati fossero inferiori alle somme di sua spettanza per quote non maturate delle commissioni bancaria e di intermediazione e degli oneri assicurativi e ne chiedeva il rimborso, al netto di quanto abbuonato in conteggio estintivo.

L'intermediario resistente vi riscontrava eccependo la natura *up front* della commissione di intermediazione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per la retrocessione della commissione bancarie e degli oneri assicurativi, comunque non dovuta.



Con ricorso del 24/02/2017 il ricorrente insiste nelle richieste per Euro 1.244,10 per commissioni ed Euro 1.599,64 per oneri assicurativi, oltre interessi legali e spese legali. L'intermediario resistente nelle controdeduzioni ribadisce quanto dedotto in risposta al reclamo e conclude per il rigetto del ricorso, all'uopo producendo l'allegato del contratto contenente la "specifica delle condizioni economiche" applicate e la polizza assicurativa stipulata unitamente al prestito. Nulla produce circa il dichiarato pagamento all'agente in attività finanziaria per la sostenuta opera da questo prestata.

DIRITTO

Per consolidato orientamento dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, e ogni clausola contrattuale che ne stabilisca la non ripetibilità va ritenuta clausola vessatoria inefficace ed illegittima poiché contraria all'art. 125 *sexies*, comma 1, D.lgs. n. 385/1993.

Ciò premesso, al fine di determinare la ripetibilità delle commissioni pagate alla stipula occorre distinguere fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*, non ripetibili) e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*, rimborsabili in proporzione alla durata residua del rapporto al momento dell'estinzione anticipata).

Qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

Il criterio di determinazione della somma da rimborsare è proporzionale alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*), con la conseguenza che l'importo da restituire al mutuatario si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata.

Con riguardo ai costi assicurativi, anche tale voce di costo va rimborsata dall'intermediario finanziatore al mutuatario in base al criterio *pro rata temporis* (si veda anche Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003 e 10035 dell'11/11/2016).

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016) - data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014) ed in assenza di precipua richiesta in reclamo, essa va rigettata.

Nel caso di specie, per quanto sopra detto, considerato che le attività remunerate dalle due commissioni bancaria e d'intermediazione, di cui si chiede retrocessione, descritte nel documento di sintesi prodotto dal resistente in maniera cumulativa fra attività di natura preliminare e di natura continuativa, vanno considerate entrambe di natura *recurring*, e considerato inoltre che gli oneri assicurativi vanno rimborsati sulla base del premio netto come da polizza prodotta dal resistente, l'intermediario resistente è tenuto al rimborso, in base al criterio *pro rata temporis* su n. 31 rate residue del prestito, rispettivamente delle commissioni bancarie per Euro 159,78, di quelle di intermediazione per Euro 1.084,32, degli oneri assicurativi a copertura del rischio vita per Euro 62,79 e di quelli a copertura del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rischio impiego per Euro 214,18, per un totale di Euro 1.521,07, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.521,07, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI